

Rinnovo esenzioni in Farmacia

AVVISO

Si comunica che a partire dal **22/07/2019** sarà possibile autocertificare in **farmacia**, oltre alle esenzioni **E30** ed **E40** (reddito e patologia, e reddito e malattia rara), **anche le seguenti esenzioni:**

E02

Disoccupati e loro famigliari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E12

Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e familiari a loro carico, con reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro e pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione;

E13

Lavoratori in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n.14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione;

Lavoratori un cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n.14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione;

Lavoratori in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione;

Lavoratori in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione lorda, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n.14 del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione.

Come già per le esenzioni E30 e E40, l'autocertificazione in farmacia delle esenzioni E02, E12 e E13 si completa da parte del farmacista trattenendo il modulo firmato dal cittadino diretto interessato con firma autografa e successivamente firmando elettronicamente e registrando nel SISS l'avvenuta autocertificazione; a seguito all'avvenuta registrazione nel SISS, l'esenzione sarà immediatamente fruibile sia per il cittadino diretto interessato che per eventuali famigliari a suo carico.